

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**IV SEZIONE CIVILE**

4031/12 RGA

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Pasquale Liccardo	Presidente
Dott. Maurizio Atzori	Giudice
Dott. Giovanni Salina	Giudice Rel.

letti gli atti del procedimento N. 4031/2012 R.G. Vol. G. promosso da :

- Collegio Sindacale della società FDS-Ettmar s.p.a. in liq.  
(Avv. M. Gherardi).

**RICORRENTE**

contro

- FDS-Ettmar s.p.a. in liq.
- Debbia Emanuela. (Avv. P. Soggia).
- Debbia Ivano.
- Debbia Stefania.
- Stradi Graziella.

**RESISTENTI**

ha emesso il seguente



## DECRETO

- Rilevato che, in accoglimento del ricorso proposto, a norma dell'art. 2409 cod. civ., dal Collegio dei Sindaci della società FDS-Ettmar s.p.a. in liq., il Tribunale di Bologna, con decreto depositato in data 23/04/2013, aveva :
  - 1) disposto la revoca del liquidatore della predetta società, Debbia Emanuela;
  - 2) nominato un amministratore giudiziario di detta società nella persona della dott.ssa Michela Orsini, conferendole i poteri di amministrazione ordinaria e quelli dell'assemblea ordinaria;
  - 3) fissato, quale termine di durata della disposta amministrazione giudiziaria, la data del 31/10/2013;
  - 4) conferito al nominato amministratore giudiziario l'incarico di operare la ricognizione della situazione amministrativa, contabile e finanziaria della società, nonché, all'esito, di predisporre relazione scritta, indicando le eventuali ulteriori necessarie iniziative nell'interesse della società e dei terzi;
  
- Considerato che dalla relazione depositata in data 31/10/2013, risulta che (v. pag. 10 e 11) l'amministratore giudiziario "si è limitato a prendere atto del contenuto del progetto di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione al 31/12/2012 redatti dal liquidatore Emanuela Debbia" benché il Tribunale, con il provvedimento ablatorio richiamato in premessa, avesse disposto la revoca di quest'ultima dal predetto ufficio estinguendone il rapporto con la società;



- Rilevato, altresì, che l'amministratore giudiziario, pur riscontrando la persistenza di (almeno) una delle gravi irregolarità della pregressa gestione evidenziate dal Tribunale nel decreto suddetto (acquisto di azioni proprie pari al 74,359% del capitale sociale con costo per la società di € 2.400.000,00), ha omesso di fornire, anche a norma dell'art. 2409 c. V e VI cod. civ., le richieste indicazioni circa le eventuali ulteriori iniziative da assumere nell'interesse della società (nomina di amministratori o liquidatore; proporre azione di responsabilità; ammissione a procedura concorsuale), al fine precipuo di sanare tutte le anomalie amministrative emerse e tuttora parzialmente persistenti, e, quindi, per ripristinare l'ordine gestionale turbato dalla irregolare condotta degli amministratori revocati;
- Considerato che le omissioni come sopra rilevate nell'operato dell'amministratore giudiziario non consentono di ritenere espletato in modo diligente ed esaustivo l'ufficio pubblico ad esso conferito dal Tribunale;
- Rilevato, altresì, che la persistenza della grave irregolarità gestionale in precedenza indicata, comportante per la società un rilevante drenaggio di liquidità ed il conseguente deperimento del valore attuale delle azioni, impedisce, allo stato, di ritenere integralmente soddisfatte le perseguite finalità di ripristino della normale gestione societaria e, quindi, esaurita la disposta procedura di amministrazione giudiziaria ex art. 2409 cod. civ.;



- Considerato che, in ragione degli interessi anche di natura pubblicistica sottesi alla gestione coattiva delle società di capitali di cui all'art. 2409 cod. civ. (regolarizzazione, amministrativa e finanziaria della società), le anomalie sopra illustrate (id est, omissioni dell'amministratore giudiziario; mancato integrale risanamento gestionale della società) integrano gli estremi oggettivi delle gravi e specifiche ragioni che, in linea peraltro con quanto previsto, in tema di rimessione in termini, dal combinato disposto degli artt. 154 e 153 c. II c.p.c. legittimano, da un lato, la proroga, ex officio, del termine ordinatorio di durata della disposta procedura di amministrazione giudiziaria, e, dall'altro, per motivi quantomeno di opportunità, la sostituzione dell'amministratore giudiziario in precedenza incaricato;
- Ritenuto, infine, che le anomalie gestorie e finanziarie sopra evidenziate rendono necessaria la segnalazione della attuale situazione amministrativa e patrimoniale della società FDS-Ettmar s.r.l. alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena;

**P.Q.M.**

visto l'art. 2409 cod. civ.

**DISPONE**

la proroga dell'amministrazione giudiziaria della società FDS-Ettmar s.p.a. in liq., fissando, quale termine di durata, la data del 31/03/2014.



### **DISPONE**

la sostituzione dell'amministratore giudiziario precedentemente nominato e, per l'effetto,

### **NOMINA**

quale nuovo amministratore giudiziario della predetta società, il dott. Fausto Maroncelli, noto all'Ufficio, e gli conferisce i poteri di amministrazione ordinaria della società FDS-Ettmar s.p.a. in liq., nonché quelli dell'assemblea ordinaria, mandando il medesimo A.G. di assumere le necessarie iniziative volte alla regolarizzazione, amministrativa e finanziaria, della società, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, quelle previste dall'art. 2409 c. V e VI cod. civ., riferendo al Tribunale con relazione scritta.

### **DISPONE**


che, copia degli atti del presente procedimento, siano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per quanto di sua competenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 6/11/2013.

Il Giudice Rel.  
Dott. Giovanni Salina

Il Presidente  
Dott. Pasquale Liccardo



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name "Dott. Pasquale Liccardo" listed next to it.